

Scissione entro cinque anni: la donazione non perde il beneficio

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 21 GENNAIO 2026 | Angelo Busani

Dall'agevolazione ottenuta per la donazione della quota di controllo di una società (disposta dall'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico dell'imposta di donazione) non si decade se, entro il quinquennio dalla donazione, la società partecipata effettua una scissione parziale proporzionale a favore di una società di nuova costituzione e le quote della società scissa, già oggetto di donazione, vengono a loro volta conferite nella newco. Con l'effetto pratico che la società di nuova costituzione, partecipata dai donatori, assume la funzione di capogruppo e diventa la holding della società oggetto di scissione. Lo afferma l'agenzia delle Entrate con l'interpello 11 di ieri, subordinando la permanenza del beneficio fiscale ottenuto in sede di donazione al mantenimento del controllo delle due società risultanti dall'operazione di scissione e conferimento: un controllo diretto della holding e un controllo indiretto della società scissa, per l'intero periodo di cinque anni imposto dalla norma agevolativa. Il caso prospettato all'Agenzia riguarda due fratelli che, in comunione tra loro, hanno ricevuto in donazione dai genitori (i quali hanno mantenuto la partecipazione del 2 per cento) una quota del 98% di una società di capitali, beneficiando della predetta normativa che dichiara non soggetto a imposta di donazione il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione di controllo di una società di capitali a condizione che il donatario mantenga il controllo della società oggetto di donazione per almeno cinque anni. Il tema da valutare era dunque se l'operazione straordinaria programmata impattasse sulla permanenza del controllo per almeno un quinquennio. L'operazione che viene dunque "promossa" dalle Entrate, è stata così progettata: O separazione, mediante scissione, del "ramo immobiliare" esistente nella società le cui quote erano state oggetto di donazione e continuazione della società scissa come società operativa, senza più essere proprietaria dei predetti immobili, ma esercitando la sua attività mediante un rapporto di locazione tra la società operativa scissa (come conduttore) e la società beneficiaria della scissione (come locatore); O costituzione di una newco (beneficiaria della scissione) partecipata dai donatori al 98% e dai genitori per il 2%; O conferimento alla newco, da parte dei donatori e dei genitori, dell'intero capitale sociale della società scissa, con il risultato, da un lato, dell'appartenenza del capitale sociale della società beneficiaria della scissione ai donatori per il 98% e ai genitori per il 2% e, d'altro lato, dell'appartenenza alla newco beneficiaria della scissione dell'intero capitale sociale della società operativa scissa, divenendone la holding. © RIPRODUZIONE RISERVATA